

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI COMO E SONDRIO 1/1/1997

Art. 1 - Denominazione - E' costituita la "Associazione Compagnia Delle Opere di Como e Sondrio" (C.d.O. COMO/SONDRIO) con attività operativa prevalentemente su tutto il territorio delle Province di Como e di Sondrio. L'Associazione, alla luce della dottrina sociale della Chiesa e nella tradizione della presenza dei cattolici nella società italiana, promuove e tutela la presenza della persona nel contesto sociale ed il lavoro di tutti nonché la costituzione e la crescita di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di elevare la dignità della persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

La denominazione "Compagnia delle Opere", la sigla C.d.O. e l'emblema adottati dall'associazione comasca e sondriese, costituiscono la denominazione, la sigla, e l'emblema dell'Associazione Compagnia delle Opere nazionale, con sede a Milano, via Melchiorre Gioia, 181 dall'anno 1986 e sono registrati come marchio e segni distintivi della medesima. L'associazione locale "Compagnia delle opere di Como e Sondrio" utilizza i citati denominazione, sigla ed emblema, in virtù di licenza, sempre revocabile, a tale impiego, ricevuta dalla Compagnia delle Opere nazionale.

Art. 2 - Sede sociale - L'Associazione ha sede in Como, via Oltrecolle n. 139

Art. 3 - L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, via Melchiorre Gioia, 181, riconosciuta sia come associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze sia come ente a carattere assistenziale dal Ministero dell'Interno. Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura.

Art. 4 - Durata dell'Associazione - La durata dell'associazione è fissata fino al 2099 (duemilanovantanove).

Art. 5 - Scopo sociale - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, sociali e culturali, di enti di ogni genere e tipo, e loro consorzi, con specifico riferimento alle imprese ed opere che producono servizi alle persone e servizi alle imprese. In particolare l'associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese ed opere di qualsiasi natura in cui siano costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

L'associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso al fine di meglio definire le problematiche ed i servizi che riguardano due gruppi di realtà, l'Associazione identifica due settori di attività: a) settore "imprese" b) settore "Impresa Sociale". Il settore imprese si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura prettamente destinate a produzione di beni o servizi in particolare alle cosiddette piccole e medie imprese. Il settore Impresa Sociale si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e del tempo libero di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione anche professionale, in particolare di avviamento al lavoro.

L'associazione si rivolge, inoltre, alle persone fisiche, valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente dalle stesse, con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti ed ai dirigenti.

Ciascuno dei soggetti cui l'Associazione si rivolge e potrà partecipare ai settori individuati sia dallo statuto che successivamente dal Consiglio Direttivo, essendo la distinzione unicamente volta ad agevolare le singole attività nell'ambito dell'unica realtà associativa.

L'Associazione si propone, quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'associazione potrà:

- a) promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli stessi;
- b) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- c) stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e di volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- d) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit/impresa sociale, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- e) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- f) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi, alle imprese alle tecniche progettuali organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- g) organizzare attività promozionali a favore dei suoi associati ed in particolare delle piccole e medie imprese;
- h) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- i) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse della associazione e dei soci;
- l) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit/impresa Sociale nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
- m) fornire ai soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa ed ogni altro servizio che rientri nell'interesse dell'Associazione e dei soci;

- n) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo della imprenditoria, l'avviamento al lavoro, e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- o) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte ad eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- p) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento potendo stipulare, a tal fine, apposite convenzioni;
- q) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare.

L'associazione, infine, potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il conseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

Art. 6 - Soci - possono essere soci della Associazione le imprese, siano esse società o ditte individuali, i liberi professionisti gli enti o le associazioni che ne condividono gli scopi. I soci dell'Associazione Compagnia delle Opere di Como e di Sondrio divengono automaticamente Soci ordinari della Associazione compagnia delle opere con sede in Milano, via Tranchedini n. 2/4.

Art. 7 - Categorie di Soci - Nell'Associazione si distinguono:

- Soci Fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari.

Art. 8 - Soci Fondatori - Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione della Associazione.

Il consiglio direttivo, deliberando con un quorum pari 2/3 dei suoi membri, ha la facoltà di assimilare alla categoria dei Soci fondatori altri soci che acquisiscono le medesime prerogative.

Art. 9 - Soci ordinari - Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta e siano in regola con il versamento della quota di ingresso se istituita e della quota associativa relativa all'anno in corso. Potranno divenire soci ordinari, previa delibera dei rispettivi organi direttivi, i soci di associazioni a loro volta associate alla Compagnia delle Opere.

Art. 10 - Soci onorari - sono soci onorari soggetti o enti che si siano particolarmente distinti nella promozione della Associazione e come tali ammessi al Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Quote Associative - le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e potranno essere fiscalmente detraibili a norma di legge. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire quote associative differenziate per le varie categorie di soci.

Art. 12 - Per essere ammessi alla Associazione, in qualità di socio, deve essere presentata apposita domanda di iscrizione. Alla domanda dovrà essere allegata la quota associativa in vigore nell'anno in cui viene chiesta l'iscrizione e la quota di ingresso qualora istituita. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti della Associazione. Nel caso di non ammissione le quote allegate alla domanda di ammissione saranno restituite.

Art. 13 - Recesso dei soci - Il socio potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. A tal fine il socio dovrà darne comunicazione al Presidente della Associazione mediante missiva raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'anno per il quale ha regolarmente corrisposto la propria quota associativa.

Art. 14 - Decesso del Socio - La qualifica del socio non è trasmissibile mortis causa.

Art. 15 - Esclusione del socio - Il Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione, può deliberare senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile ed insindacabile, l'esclusione del Socio, il quale abbia tenuto un comportamento in spregio alla legge o allo statuto associativo.

L' esclusione del Socio potrà inoltre essere deliberata nel caso in cui lo stesso:

- senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo o causa verso l'Associazione;
- non abbia versato la propria quota associativa annuale e dalla scadenza della stessa sia decorso un termine di oltre 6 (sei) mesi;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti dell'Associazione, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi competenti.
- in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra i Soci;

L' avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione.

Art. 16 - Effetti della perdita della qualità di Socio - La perdita della qualità di Socio determina:

- l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi forma di servizio e assistenza,
- la decadenza di qualsiasi diritto acquisito;

In caso di recesso, decesso o esclusione del Socio, allo stesso o ai suoi aventi causa non compete alcuna somma, nemmeno con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio.

Art. 17 - Rappresentanza dei Soci - La tessera degli enti, delle associazioni e delle società, ammessi come soci, sarà intestata impersonalmente all'ente, associazione o società medesimi; detti Soci operano di norma, tramite il legale rappresentante che ha facoltà di delegare, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante,

temporaneo o permanente; detto rappresentante è ad ogni e qualsiasi effetto assunto dall'Associazione quale legale rappresentante dell'ente, associazione o società.

Art. 18 - Patrimonio Sociale - Il patrimonio sociale è costituito:

- Dal patrimonio netto che è invariabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso, se istituite, versate dai soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'associazione a tale titolo;
- dalla riserva ordinaria formata con avanzi di gestione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari riserve in previsione di oneri futuri;
- da contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati italiani o stranieri.

Art. 19 - Mezzi Finanziari - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie;
- dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- dai contributi in conto esercizio di enti pubblici e/o privati, italiani o stranieri;
- dai proventi delle iniziative sociali;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Art. 20 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno medesimo.

Art. 21 - Bilancio - al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce.

Gli avanzi di gestione - pagato, quindi, ogni costo di esercizio - risultanti dai bilanci saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria;
- il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

E' fatto divieto di distribuzione degli utili fra i soci.

Durante l'esistenza della Associazione le riserve non sono ripartibili tra i soci.

Eventuali prestiti dei soci alla Associazione sono infruttiferi.

Art. 22 - Organi Sociali - Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 23 - Durata - La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limite di rieleggibilità. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato e fino all'insediamento dei nuovi organi eletti.

Art. 24 - Assemblea dei Soci - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, fondatori, onorari ed effettivi in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'assemblea ed iscritti fino a quindici giorni prima della data di affissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Luogo di svolgimento dell'assemblea - Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in un luogo diverso dalla sede Sociale, purché nel territorio italiano.

Art. 26 - Convocazione dell'Assemblea - l'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere esposto mediante affissione nella sede sociale, ed in ogni sede periferica se esistente, almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

L' Avviso di convocazione deve contenere :

- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima;
- l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente:

- sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo riterrà opportuno;
- quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza della Assemblea.

Art. 27 - Deliberazioni dell'Assemblea - L'assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulle direttive generali dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale;

- sugli argomenti che verranno iscritti nell'ordine del giorno.
- L'Assemblea elegge:
- il Consiglio Direttivo, stabilendo all'uopo il numero dei componenti
 - il Collegio dei Revisori.

Art. 28 - Rappresentanza dei Soci in Assemblea - Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

In assemblea ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte e dalla consistenza dell'ente, associazione o società rappresentati. Quest'ultime sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante individuato a norma dell'art. 17. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio può essere portatore in Assemblea di un massimo di 10 (Dieci) deleghe in rappresentanza di altrettanti Soci. Il socio delegato pertanto può esprimere una massimo di 11 (Undici) voti.

Art. 29 - Svolgimento dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente vicario; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente fra i Soci presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e nel caso di votazione, due scrutatori. Il seggio elettorale è, di norma, Presieduto dal Direttore Generale dell'Associazione. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione della Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il processo verbale dell'Assemblea deve essere redatto dal segretario e firmato dallo stesso e dal Presidente.

Art. 30 - Quorum - Le Assemblee sono valide con la presenza in proprio o per delega:

- della metà più uno dei Soci, in prima convocazione;
- qualunque sia il numero dei Soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

Le deliberazioni atte a modificare l'atto costitutivo, lo statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno (un decimo) degli Associati e la metà dei Soci Fondatori.

Art. 31 - Composizione - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri.

Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre di numero dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla loro nomina. Devono essere eletti fra i soci fondatori ed equiparati, ai sensi dell'art. 8 almeno 1/3 (un terzo), arrotondato all'unità inferiore dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà modificare, durante il mandato, il numero dei suoi componenti, fermo restando il numero massimo stabilito dallo statuto. Le nuove nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile.

Il consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Presidenti collaborano con il Presidente ed il vice Presidente vicario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati.

Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea che procede a nuove elezioni.

Art. 32 - Adunanza e validità delle deliberazioni - Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione;

L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente, di norma, tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza con telegramma o facsimile da spedirsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, fra i quali il Presidente o almeno il vice Presidente vicario.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'Associazione ;
- i Revisori dei conti che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte.

Il Consiglio può nominare un segretario (del consiglio) anche fra estranei allo stesso.

Delle riunioni è redatto il verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 33 - Attribuzioni - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte ad enti e terzi.

In via esemplificativa compete al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Direttore Generale;
- stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie;
- introdurre quote di ingresso per i nuovi soci, da attribuire al patrimonio sociale, fissandone la misura;

- sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
- emanare eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per settori territoriali o di attività.

Compete altresì al Consiglio di decidere in ordine alla:

- ammissione di nuovi soci;
- nomina di soci onorari
- decadenza, radiazione ed estromissione dei soci;
- adesione all'Associazione ad altri organismi nazionali ed internazionali;
- nominare gruppi di studio nonché comitati tecnici per coadiuvarlo nella promozione dei diversi settori di attività dell'associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le forme di finanziamento. Di norma i comitati tecnici hanno funzioni consultive. Occorrendo il Consiglio Direttivo può delegare ad essi propri poteri in ordine agli stessi ed ai limiti della delega conferita.
- istituire e sciogliere sezioni staccate, fissando i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento;
- compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, propri poteri fissandone i limiti e la durata temporale.

Art. 34 - Settore imprese e settore Impresa Sociale - I settori imprese e Impresa Sociale, così come definiti dall'art. 5 sono presieduti da un vice Presidente destinato a ciascun settore all'atto della nomina. I vice Presidenti hanno funzioni organizzative e di coordinamenti dei settori che rispettivamente presiedono ed agiscono nell'ambito delle deleghe loro conferite dal consiglio Direttivo. Ciascun settore potrà avere propri organi collegiali di governo, stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed agire in base ai regolamenti appositamente emanati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 35 - Comitato Esecutivo - il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove).

Ne fanno parte di diritto il Presidente ed i vice Presidenti.

Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza dal vice Presidente vicario.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei suoi membri.

Art. 36 - Compiti e Attribuzioni - il Presidente presiede alla direzione ed amministrazione della Associazione. Lo stesso ha la firma per tutte le operazioni sociali, stipula contratti, ha la rappresentanza legale della associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.

Il Presidente è munito di ogni più ampio potere sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del consiglio direttivo, sia - con firma libera - per l'ordinaria gestione della Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri alcune determinate facoltà.

Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al CDR nella prima seduta.

Il Presidente che ha cessato il mandato può assistere il Presidente in carica con funzioni consultive per un anno, partecipando in tale veste alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue facoltà ed i suoi poteri sono attribuiti al vice Presidente vicario e, in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro vice Presidente o membro del Consiglio Direttivo dai Consiglieri soci Fondatori.

Art. 37 - Direttore Generale; compiti ed attribuzioni - il Direttore Generale:

- opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
- coadiuva il consiglio direttivo del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essa;
- collabora alla gestione finanziaria ed amministrativa della Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee dei soci, ad eccezione di casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente.

Art. 38 - Collegio dei revisori; Composizione, Compiti ed Attribuzione - il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

I Revisori sono nominati dall'Assemblea e possono essere scelti sia fra i Soci sia fra i non soci e durano in carica per un triennio.

Le cause di ineleggibilità e di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge civile.

Rientra nei compiti dei Revisori riesaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e degli atti inerenti, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo ed Assemblee dei Soci.

In caso di decesso o dimissioni di uno dei Revisori effettivi subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

I revisori, alla prima riunione successiva alla loro nomina eleggeranno al loro interno il presidente.

Art. 39 - Disposizioni Generali e finali - Personalità Giuridica - L'Associazione potrà chiedere in qualsiasi tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati ed adempiuti tutti gli obblighi di legge.

Art. 40 - Delegazioni ed uffici staccati - con deliberazione del Consiglio direttivo l'Associazione può istituire ovunque delegazioni ed uffici staccati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale all'uopo nominato.

Al consiglio Direttivo compete in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Art. 41 - Scioglimento - Lo scioglimento della Associazione, i destinatari della devoluzione del Patrimonio sociale saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci che all'uopo provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale dell'Associazione verrà devoluto, per fini di assistenza e beneficenza , a fondazioni, associazioni ed ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa.

Art. 42 - Giudizio Arbitrale e Clausola Compromissoria - tutte le controversie sociali tra Associati (Soci) e tra gli stessi e l'Associazione o i suoi organi, sia in costanza di rapporto associativo, sia al termine di detto rapporto, saranno devolute in tutti i casi non vietati dalla legge, per il componimento, al giudizio di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti (uno per ciascuna parte) ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due.

Il terzo arbitro, in mancanza di accordo, verrà nominato dal presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 43 - Rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.